



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 14/5 DEL 12.03.2025

---

**Oggetto:**            **Indirizzi per la resa del conto dell'agente contabile consegnatario dei titoli azionari di proprietà regionale.**

La Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, rappresenta la necessità di fornire specifiche indicazioni per la resa e il deposito del conto giudiziale delle partecipazioni azionarie della Regione Sardegna, in coerenza con il quadro normativo nazionale dettato dal D.Lgs. n. 174/2016 (di seguito Codice di giustizia contabile, c.g.c.) e con quanto regolamentato dall'amministrazione regionale.

La Presidente ricorda, anzitutto, che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e che, dunque, anche per questi sussiste l'obbligo di resa del conto. Rileva, altresì, che l'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che è tenuto alla resa del conto, in qualità di agente contabile, colui che ha "il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell'erario pubblico" (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1° marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682 ; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98; Sez. Sardegna, 13.1.1987, n. 2) e che, per quanto concerne più specificamente le partecipazioni azionarie, è il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ritenendo corretto dare prevalenza a una nozione di disponibilità giuridica della partecipazione, rispetto alla mera nozione di disponibilità materiale, in coerenza con l'evoluzione dell'ordinamento societario (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. giur. reg. Piemonte, ordinanza. n. 21/2022).

Il sopra delineato quadro giurisprudenziale impone il richiamo al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società partecipate) che, all'art. 9, comma 2, prevede che "per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni".

La Regione Sardegna non dispone di una normativa regionale specifica; dunque, è il Presidente pro tempore, quale organo di vertice e legale rappresentate dell'amministrazione, il soggetto che



esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista e che, quindi, è agente contabile consegnatario dei titoli azionari di proprietà regionale, tenuto alla resa del conto giudiziale ex art. 139, comma 1, c. g.c.

A questo punto, la Presidente richiama la disciplina inerente al giudizio sui conti di cui agli artt. 137-140 del c.g.c., nonché quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 38/28 del 24.7.2018 “Ricognizione agenti contabili e procedimenti di verifica amministrativa, parifica, approvazione e deposito dei conti giudiziali. Decreto legislativo n. 174/2016, articoli da 137 a 140”, così come modificata dalle deliberazioni n. 52/11 del 23.11.2018 e n. 25/3 del 30 giugno 2021.

Secondo il citato quadro normativo, l'Amministrazione deve comunicare, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, i dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale (art. 138, comma 1, c.g.c.). L'agente contabile individuato, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presenta il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza (art. 139, comma 1, c.g.c.). L'Amministrazione, quindi, individua un responsabile del procedimento che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c. “espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”.

Le due figure, dell'agente contabile e del responsabile del procedimento, sono funzionalmente distinte, tanto che le relative funzioni e responsabilità sono anche esse distinte e pertanto le strutture amministrative che svolgono le attività di supporto all'agente contabile non potranno svolgere le funzioni di responsabile del procedimento.

Ciò premesso, la Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ritiene necessario delineare, in coerenza con quanto sopra esposto, una procedura finalizzata alla resa del conto giudiziale dell'agente contabile consegnatario dei titoli azionari di proprietà regionale e al deposito da parte del responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, c.g.c.

Pertanto, in primo luogo, propone di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza affinché comunichi, ai sensi dell'art. 138, comma 1, c.g.c., alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, i dati identificativi del Presidente della Regione, quale agente contabile tenuto alla resa di conto giudiziale per le partecipazioni azionarie della Regione Sardegna.



Nell'attività di resa del conto giudiziale, il Presidente della Regione, nella qualità di agente contabile, si avvale della collaborazione di ciascuna delle Direzioni generali, individuate quali strutture di supporto nella gestione delle partecipazioni societarie. A tale fine, le predette Direzioni trasmettono i dati relativi alla gestione delle partecipazioni azionarie alla Direzione generale della Presidenza attestandone, ciascuna per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, la regolarità amministrativa e contabile, secondo le indicazioni di cui al modello 3, dell'allegato 2, della Delib.G.R. n. 38/28 del 24.7.2018. Il Presidente, avvalendosi della Direzione generale della Presidenza, procede a redigere il conto giudiziale da presentare all'Amministrazione presso la Direzione generale dei Servizi Finanziari, per l'attestazione di parifica e, successivamente, trasmesso alla Giunta per l'approvazione su proposta del Presidente della Regione.

Il responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, c.g.c., individuato nell'ambito della Direzione generale dei Servizi Finanziari (Delib.G.R. n. 25/3 del 30.6.2021) procederà, entro trenta giorni dalla deliberazione di approvazione, al deposito del conto presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

La Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, rimarca l'urgenza di avviare il procedimento per la assegnazione alla Direzione generale dei Servizi Finanziari del personale necessario per espletare le attività sopra illustrate, già quantificato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/3 del 30.6.2021, in 4 unità, aggiuntive rispetto alle assegnazioni già previste per l'esercizio 2025.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

### **DELIBERA**

- di stabilire, al fine della resa e del deposito del conto giudiziale delle partecipazioni azionarie della Regione Sardegna, le seguenti competenze:
  - 1) la Direzione generale della Presidenza aggiorna l'anagrafica sul sistema informatico della Corte dei conti con i dati identificativi del Presidente della Regione, quale agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale per le partecipazioni azionarie della Regione Sardegna;
  - 2) nell'attività di resa del conto giudiziale, il Presidente della Regione, nella qualità di agente



- contabile, si avvale della collaborazione di ciascuna delle Direzioni generali, individuate quali strutture di supporto nella gestione delle partecipazioni societarie. A tale fine, le predette Direzioni trasmettono i dati relativi alla gestione delle partecipazioni azionarie alla Direzione generale della Presidenza attestandone, ciascuna per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, la regolarità amministrativa e contabile secondo le indicazioni di cui al modello 3, dell'allegato 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 38/28 del 24.7.2018;
- 3) il Presidente della Regione, avvalendosi della Direzione generale della Presidenza, redige il conto giudiziale;
  - 4) la Direzione generale della Presidenza, preso atto dei visti di regolarità amministrativa e contabile trasmessi dalle Direzioni generali, accertatane la loro completezza da un punto di vista documentale, presenta il conto, corredato della documentazione acquisita, alla Direzione generale dei Servizi Finanziari, per l'attestazione di parifica, secondo le disposizioni contenute all'art. 139, del D.Lgs. n. 174/2016;
  - 5) la Direzione generale dei Servizi Finanziari effettua la parifica dei conti giudiziali, consistente nella certificazione di conformità del conto giudiziale alle scritture dell'ente e lo trasmette al Collegio dei revisori dei conti, che predispone, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7, una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali;
  - 6) la Direzione generale dei Servizi Finanziari trasmette il conto giudiziale parificato e corredato dalla relazione del Collegio dei revisori per l'approvazione della Giunta regionale;
  - 7) la Direzione generale dei Servizi Finanziari effettua il deposito nel sistema informativo della Corte dei conti del conto giudiziale approvato dalla Giunta regionale;
- di dare mandato alla competente Direzione generale del Personale e Riforma della Regione di avviare e concludere le procedure di mobilità già previste con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/3 del 30.6.2021.

**Il Direttore Generale**

Sergio Loddo

**La Presidente**

Alessandra Todde